

## CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società

### **Art. 2450 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici. (Abrogato)**

[Le disposizioni dell'[articolo precedente](#) si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.]